

(N. 1397)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, SEGRETO, PISCITELLO, ARENA,
MAZZEI, ARCUDI e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1973

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo

ONOREVOLI SENATORI. — L'improvviso fortunale che il 25 ottobre ultimo scorso ha investito il porto di Palermo, oltre a comportare la completa demolizione della diga foranea, con la conseguente esposizione del Porto al mare, ed arrecare danni gravi a tutte le banchine e a tutte le calate — ciò che ha determinato il pronto intervento del Governo mediante lo stanziamento di lire 39 miliardi disposto con il decreto-legge del 5 novembre 1973, n. 659 — ha provocato gravi danni al bacino galleggiante in acciaio di 19.000 tonnellate di spinta e la pratica distruzione di quello di 52.000 tonnellate di spinta.

Questi bacini, per la costruzione dei quali lo Stato erogò a suo tempo dei contributi di varia entità, oltre a soddisfare un pubblico servizio (il carenamento delle navi), regolato da tariffe emanate dal Ministero della marina mercantile, costituiscono uno strumento indispensabile per l'esercizio dell'attività di riparazione navale alla quale sono interessate, direttamente o indirettamente, alcune migliaia di lavoratori.

Per il bacino minore (19.000 tonnellate di spinta), la società che lo utilizza ha già individuato i necessari lavori di ripristino, che, peraltro, richiederanno tempi non brevi data l'entità dei danni da riparare; per contro, il bacino maggiore è da considerare praticamente irrecuperabile.

La gravità della situazione che si è venuta conseguentemente a determinare per l'intero sistema delle riparazioni navali del porto palermitano offre l'occasione per porre senza indugio le basi per un notevole e decisivo potenziamento delle strutture operative destinate alla riparazione, tale da consentire un sostanziale rilancio della relativa attività, reso possibile, del resto, dalla favorevole ubicazione di Palermo rispetto alle principali rotte dei traffici nel bacino del Mediterraneo.

In tale ottica, considerato che i bacini galleggianti, a causa dell'ampia superficie esposta all'azione degli elementi, male si prestano ad essere utilizzati in porti che non presentano protezioni naturali di assoluta sicu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rezza, si ravvisa la necessità e l'urgenza, accogliendo il voto unanime del Consiglio comunale di Palermo, di autorizzare la costruzione di un bacino di carenaggio in muratura — con vantaggi indiscutibili sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità e della manutenzione — che, integrandosi utilmente con il grande bacino di carenaggio in muratura per navi fino a 400.000 tonnellate già in corso di costruzione, renderà possibile la realizzazione nel porto di Palermo di uno dei più efficienti e funzionali centri di riparazione navale dell'intero Mediterraneo.

Considerato che alla società « Bacino di Palermo » — costituita dalla Regione Siciliana ed al cui capitale sociale l'ESPI partecipa al 50 per cento — è stato affidato l'incarico di curare la realizzazione, e assumere quindi la gestione, del ricordato grande bacino di carenaggio fisso per navi fino a 400.000 tpi del quale tra qualche anno sarà dotato il Porto di Palermo, detta società appare l'Ente più idoneo al quale affidare anche la realizzazione e la gestione del proponendo nuovo bacino che, come accennato, verrebbe a costituire un mezzo di lavoro strettamente integrato con quello già in co-

struzione di ben più grandi dimensioni in precedenza ricordato.

La gravità delle distruzioni subite dalle attrezzature industriali del porto di Palermo e la conseguente necessità ed urgenza di avviare con immediatezza la costruzione del predetto bacino in muratura giustificano la emanazione di un provvedimento legislativo inteso ad assicurare un intervento finanziario diretto dello Stato nella misura di lire 16 miliardi, da assegnare alla menzionata società « Bacino di Palermo » a copertura dell'80 per cento della spesa prevista per la costruzione della nuova vasca, alla quale dovrebbero essere assegnate le dimensioni di circa metri 300 in lunghezza e metri 50 in larghezza, idonea per navi sino a 150.000 tpi, nonché delle relative attrezzature.

Con tale ulteriore realizzazione, il porto di Palermo potrà contare, in conclusione, su una struttura operativa pienamente adeguata anche alle future esigenze e tale pertanto da garantire alle aziende che vi operano una crescente affermazione in un settore tanto concorrenziale quale quello delle riparazioni navali, con evidenti favorevoli riflessi per l'economia dell'intera città di Palermo e della Sicilia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La costruzione e la gestione nel porto di Palermo di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl, sono affidate in concessione alla Società « Bacino di Palermo »; la convenzione che dovrà disciplinare, anche in deroga alla normativa vigente, il regime della concessione, sarà stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione della gestione del bacino avrà la durata di anni 99 a decorrere dalla data dell'avvenuto collaudo.

Al termine della concessione, la Società restituirà all'Ente autonomo del porto di Palermo l'opera di che trattasi.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società « Bacino di Palermo » un contributo di lire 16.000 milioni, pari all'80 per cento della spesa necessaria per la costruzione del bacino di cui al precedente articolo 1 e delle relative attrezzature.

Le modalità di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per essere ammessa al contributo la Società « Bacino di Palermo » dovrà dimostrare di avere appaltato l'opera, dopo esperita la necessaria gara, entro e non oltre 90 giorni dalla data del decreto con cui il Ministro dei lavori pubblici approva la convenzione prevista dall'articolo 1.

Art. 3.

La somma di lire 16.000 milioni di cui all'articolo 2 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici in ragione di 1.600 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2.400 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 4.000 milioni negli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Art. 4.

Per le esigenze dei programmi il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 1.600 milioni derivante per l'esercizio finanziario 1974 dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.